



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione rapporti
assicurativi

Classificazione

Processo: aziende

Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate

Attività: indirizzi normativi/operativi entrate

Tipologia: note di istruzioni normative/operative

Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2023

Sottofascicolo: agevolazioni

Internet: sì

Minisito: sì

Autore: mm

Alle Strutture territoriali

Oggetto: differimento dei termini relativi al versamento dei premi assicurativi di cui al decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.

La legge 15 dicembre 2023, n. 191¹, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" ha disposto il differimento dei termini per il versamento di tributi e contributi a seguito degli eventi calamitosi verificatisi, in data 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.

L'articolo 21-bis del decreto legge n. 145/2023, introdotto dalla richiamata legge di conversione, al comma 2 ha previsto che:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.

*2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e **dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (...)"*.

Con la presente si forniscono chiarimenti circa i premi oggetto del predetto differimento dei termini.

Soggetti destinatari

La norma in esame individua l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione stabilendo che la disposizione si applica ai *soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.*

La sospensione riguarda quindi i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione

¹ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.293 del 16 dicembre 2023.

per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.93, operanti alla data del 2 novembre 2023 nel territorio dei comuni della regione Toscana specificatamente individuati nell'allegato "Elenco comuni" (all.2).

La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione prevista nel provvedimento si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l'attività economica del soggetto assicurante.

Ciò in quanto la *ratio legis* è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali, escludendo dall'agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

Differimento dei termini

L'articolo 21-bis, comma 2, del decreto legge n.145/2023 prevede che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **18 dicembre 2023**.

Ricadono nel periodo di sospensione la quarta rata dell'autoliquidazione 2022-2023 con scadenza 16 novembre 2023, il premio mensile per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 2 novembre – 17 dicembre 2023.

Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato².

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

² Decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191.
Art. 21-bis, comma 4: *Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.*